



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Decreto del Segretario Generale

N.50 del 23-06-2021

Oggetto: Piani di bacino stralcio Assetto Idrogeologico del territorio dei bacini regionali liguri. PAI ambito 19 - Presa d'atto della proposta di variante non sostanziale a seguito di studi e indagini di maggior dettaglio in località Missanega e in località Cafaggi nel Comune di Monterosso al Mare (SP): Ripерimetrazione di due distinte aree classificate in frana attiva Pg4 ai fini dell'avvio della fase di pubblicità. Art. 68 comma 4-bis e 4-ter d.lgs. 152/2006.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i. e in particolare la parte III del suddetto decreto;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante *"Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"* che all'art. 51 detta *"Norme in materia di Autorità di bacino"* sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata *"Autorità di bacino"*, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- al comma 3 prevede che *"con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (...)"*;
- al comma 4 prevede che *"entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le"*



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità”;

- ai commi 5 e seguenti disciplina la composizione, le competenze e il funzionamento degli organi dell’Autorità; in particolare al comma 7 prevede che il Segretario Generale provveda agli adempimenti necessari al funzionamento dell’Autorità e (...) curi l’attuazione delle direttive della conferenza operativa;
- al comma 10 prevede che *“Le Autorità di bacino provvedono (...) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall’art. 13 della direttiva 2000/60/CE (...) e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall’art. 7 della direttiva 2007/60/CE (...)”;*

VISTO l’art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., ed in particolare il comma 1 lettera c) ai sensi del quale il nuovo distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale comprende i bacini idrografici dell’Arno, del Serchio, del Magra nonché i bacini regionali della Liguria e della Toscana;

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante *“Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018 *“Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale e determinazione della dotazione organica dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale, ai sensi dell’articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016”* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

VISTO, inoltre, lo Statuto dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale, approvato con decreto n. 52 del 26 febbraio 2018 del Ministro dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ed in particolare l’art. 6 comma 4 del medesimo, ai sensi del quale *“il Segretario generale svolge compiti di direzione, coordinamento e controllo, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità di bacino ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli*



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

indirizzi del Ministro vigilante”, “provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell’Autorità”, nonché “assicura l’unicità di indirizzo tecnico-amministrativo” e “sovrintende all’attività di tutte le aree, servizi ed uffici dell’Autorità, assicurandone il coordinamento operativo anche nelle articolazioni territoriali”, e l’art. 7 disciplinante la composizione e le funzioni della conferenza operativa;

VISTI gli articoli 65, 66, 67 e 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. in materia di pianificazione di bacino distrettuale, con particolare riferimento a quella stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI);

VISTA, da ultimo, la legge 11 settembre 2020 n. 120 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” - di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 - ed in particolare l’art. 54 comma 3 che introduce i commi 4-bis e 4-ter all’art. 68 del d.lgs. 152/2006, prevedendo rispettivamente al comma 4-bis che “Nelle more dell’adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all’assetto idrogeologico emanati dalle sopresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dal Segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale, d’intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa. Le modifiche di cui al presente comma costituiscono parte integrante degli aggiornamenti dei Piani di cui all’articolo 67, comma 1” e al comma 4-ter che “Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell’espletamento delle procedure di aggiornamento, il Segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all’approvazione dell’aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis”;

VISTO l’art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che “Fino all’emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’art. 175” nonché l’art. 175 del medesimo decreto;

DATO ATTO che sul territorio dei bacini regionali liguri risultano approvati e tuttora vigenti ai sensi del citato disposto dell’art. 170 comma 11 del d.lgs. 152/2006, i Piani di bacino, stralcio “Assetto idrogeologico” (PAI);



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Visto in particolare il vigente PAI del Bacino Ambito 19;

PREMESSO che:

- a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 294/2016, che ha comportato la soppressione, in particolare, dell'Autorità di bacino regionale, è stato sottoscritto in data 29 ottobre 2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 241/1990, tra Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e Regione Liguria un Accordo, avente ad oggetto lo *"Svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune in materia di difesa del suolo e tutela delle acque nel territorio dei bacini regionali liguri"*, finalizzato ad assicurare la continuità della gestione tecnico-amministrativa dei piani di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) regionali liguri e sono state stabilite le modalità procedurali per la gestione dei PAI vigenti, che confermano gli indirizzi procedurali previgenti in materia di pianificazione di bacino regionale;
- che il suddetto Accordo è stato da ultimo prorogato e aggiornato fino al 31.12.2021, con decreto del Segretario Generale n. 20 del 25.02.2021;
- che con decreto del Segretario Generale n. 41 del 17.05.2021 sono state definite, in attuazione del nuovo Accordo e di quanto previsto all'art. 68 commi 4-bis e 4-ter del d.lgs. 152/2006, nuove modalità e indirizzi tecnico-procedurali per la fase istruttoria e di consultazione delle proposte di variante non sostanziale ai PAI vigenti, riportate nell'Allegato 1 al medesimo decreto;

VISTA la proposta di variante non sostanziale *"Piano di Bacino Ambito 19 – Ripерimetrazione di due distinte aree classificate in frana attiva Pg4 a seguito di studi e indagini di maggior dettaglio in località Missanega e in località Cafaggi nel Comune di Monterosso al Mare (SP)"* trasmessa con nota della Regione Liguria prot. PG/2021/193570 del 28/05/2021, agli atti di questa Autorità di Bacino al prot. 4345 del 31/05/2021;

DATO ATTO che, nella seduta del 10.06.2021, la Conferenza Operativa ha esaminato la proposta sopra citata ed ha espresso, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 68 del d.lgs. 152/2006, parere favorevole alla ripерimetrazione delle aree suddette;

CONSIDERATO che tale proposta di modifica è rappresentata nelle cartografie recanti lo stato attuale e modificato, parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO, QUINDI, necessario e opportuno, alla luce di tutto quanto sopra:



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

- di prendere atto, ai sensi del punto 6 dell'Allegato 1 al citato DSG 41/2021 della proposta di variante non sostanziale al vigente Piano di bacino, stralcio Assetto Idrogeologico dell'Ambito 19 - consistente nella ripermetrazione di due distinte aree classificate in frana attiva Pg4 a seguito di studi di maggior dettaglio in loc. Missanega e in loc. Cafaggi nel comune di Monterosso al Mare (SP)), risultante dalle cartografie recanti lo stato attuale e lo stato modificato, allegate al presente decreto quali parti integranti e sostanziali;
- di prendere atto del parere favorevole espresso sulla proposta di variante dalla Conferenza Operativa in data 10 giugno 2021
- di trasmettere il presente decreto alla Regione Liguria, in qualità di Ente avvalso, ai fini dell'avvio della fase di pubblicità di cui al punto 7 dell'Allegato 1 al citato DSG 41/2021 e delle attività di pubblicazione previste nel medesimo;

tutto ciò visto e considerato

DECRETA

1. di prendere atto, previo parere favorevole espresso dalla Conferenza Operativa nella seduta del 10 giugno 2021, della proposta di variante non sostanziale al vigente Piano di bacino Ambito 19 avente ad oggetto "*Piano di Bacino Ambito 19 - Ripermetrazione di due distinte aree classificate in frana attiva Pg4 a seguito di studi e indagini di maggior dettaglio in località Missanega e in località Cafaggi nel Comune di Monterosso al Mare (SP)*", risultante dalle cartografie recanti lo stato attuale e lo stato modificato, parte integrante e sostanziale del presente atto ;
2. di trasmettere il presente decreto alla Regione Liguria, in qualità di Ente avvalso, ai fini dell'indizione della fase di pubblicità di cui al punto 7 del citato Allegato 1 al DSG 41/2021 e delle attività di pubblicazione previste nel medesimo.

IL SEGRETARIO GENERALE
Ing. Massimo Lucchesi


**Piano di Bacino
Ambito 19 - Cinque Terre**

**Varianti località Cafaggi e
Missanega**


**CARTA DELLA
SUSCETTIVITA' AL
DISSESTO**

PIANO VIGENTE

scala 1:10.000



Classi di suscettività:





**Piano di Bacino
Ambito 19 - Cinque Terre**

**Varianti località Cafaggi e
Missanega**

**CARTA DELLA
SUSCETTIVITA' AL
DISSESTO**

PROPOSTA DI VARIANTE

scala 1:10.000



Classi di suscettività:

